

relativo di tale esenzione sull'intero stock, rispetto ai singoli esemplari, e lo aveva conciliato con la necessità di proseguire l'attività di pesca per poter raccogliere i dati che avrebbero permesso di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. La Commissione ritiene che, nel caso in cui la quantità relativa dei rigetti morti sia piuttosto bassa, concedere esenzioni su base temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

- (8) Il regolamento delegato (UE) 2018/46 ha introdotto un'esenzione dall'obbligo di sbarco legata al tasso di sopravvivenza, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per lo scampo catturato con nasse o trappole nelle sottozone CIEM 6 e 7 sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza. Tali prove sono state valutate negli anni precedenti e lo CSTEP ha concluso ⁽¹⁾ che l'esenzione è giustificata. La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui a essere applicata. Dato che le circostanze non sono cambiate, tale esenzione dovrebbe essere mantenuta nel piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2018/46 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturata con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, sulla base di prove scientifiche che dimostrano i tassi di sopravvivenza dei rigetti. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP ⁽²⁾. La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui a essere applicata. Lo CSTEP ha constatato l'assenza di nuove informazioni sull'ubicazione delle zone di riproduzione ⁽³⁾. Poiché attualmente le zone di riproduzione non sono state identificate, l'esenzione può essere inclusa nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021, ma gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti non appena tali zone saranno state individuate.
- (10) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo catturato con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm e per lo scampo catturato con reti a strascico di dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con attrezzi da pesca selettivi (pesca TRI e TR2) nella sottozona CIEM 7. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti per lo scampo nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, che ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza in caso di utilizzo di reti da traino Seltra ha fornito dati sufficienti; tuttavia, l'effetto generale sulla pesca estensiva dello scampo con altri attrezzi da pesca resta difficile da valutare. Lo CSTEP ha osservato che, nell'ipotesi che un tasso di sopravvivenza relativamente elevato si applichi a tutti gli attrezzi da pesca, tale attività di pesca comporterebbe un tasso di rigetto relativamente basso. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.
- (11) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo catturato nella divisione CIEM 6a, entro dodici miglia nautiche dalla costa, utilizzando reti da traino a divergenti con maglie di dimensioni comprese tra 80 e 110 mm in combinazione con un attrezzo selettivo. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti per lo scampo nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state trasmesse allo CSTEP, che ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza è affidabile e indica un tasso di sopravvivenza relativamente alto. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.
- (12) Per le razze catturate con qualsiasi attrezzo nelle sottozone CIEM 6 e 7 non sono disponibili prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e per tutte le combinazioni che beneficiano dell'esenzione. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i tassi di sopravvivenza sono ritenuti generalmente elevati, anche se sono necessarie informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare al più presto entro il 31 maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo, e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.
- (13) Nel corso dell'esame del tasso di sopravvivenza delle razze si è constatato che per la razza cuculo (*Leucoraja naevus*) esso era molto più basso delle altre specie e che si disponeva in tal caso di minori conoscenze scientifiche. Escludere del tutto tale specie dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. La Commissione, pertanto, ritiene che in tal caso l'esenzione dovrebbe essere concessa solo per un anno e che, con urgenza, sarebbe opportuno effettuare nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP non appena possibile, prima del 31 maggio 2019.

⁽¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽²⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

